

REGOLAMENTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI AI SENSI DELLA LEGGE N° 241 DEL 07/08/1990 E S.M.I.

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi prodotti da SACE S.p.A. (di seguito "SACE"), nonché i casi di esclusione dal medesimo.

L'accesso ai documenti amministrativi permette di avere conoscenza mediante visione o estrazione di copia o altra modalità idonea a consentirne l'esame in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto.

Ai fini del presente Regolamento, gli atti amministrativi prodotti da SACE soggetti all'applicazione della Legge 241/90 ("accesso agli atti amministrativi") e successive modificazioni sono gli atti di rilevanza esterna.

L'accesso è disciplinato dagli articoli 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2 Soggetti

SACE garantisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte di chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ed ai soggetti interessati al procedimento amministrativo o in esso intervenuti ai sensi degli artt. 7 e 9 della Legge 241/90.

Art. 3 Responsabile del Procedimento di accesso

Il Responsabile del Procedimento di accesso ai documenti, che esercita le attribuzioni di cui all'art. 6 della Legge 241/90, è il Dirigente o Funzionario preposto alla Struttura organizzativa di SACE competente a formare il documento o a detenerlo, ovvero competente alla trattazione della materia oggetto del documento.

Il Responsabile del procedimento può designare altro dipendente assegnato all'unità e ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990, deve astenersi in caso di conflitto di interessi

Art. 4 Richiesta informale di accesso

Entro i limiti di cui agli art.li 5 e 6 del D.P.R. 184/2006 ("Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi") il richiedente può esercitare il diritto di accesso in via informale mediante richiesta anche verbale.

Il richiedente all'atto della presentazione della richiesta informale deve:

- indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione;
- specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta;
- dimostrare la propria identità e, ove occorra, la sussistenza dei propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.

La richiesta deve essere esaminata da SACE tempestivamente e senza formalità verificandone la

legittimazione del richiedente, la sussistenza dell'interesse giuridicamente rilevante e la mancanza di controinteressati. In caso di verifica positiva SACE provvederà ad esibire il documento o all'estrazione di copie ovvero altra modalità idonea all'accesso.

Qualora i documenti oggetto della richiesta di accesso informale non siano immediatamente disponibili presso l'ufficio competente, SACE provvederà a comunicare all'interessato il luogo e il giorno in cui può essere esercitato il diritto, garantendo l'accesso entro 15 giorni lavorativi.

Nel caso di presenza di controinteressati, il richiedente è invitato a presentare richiesta formale di accesso.

Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta informale, questa si intende respinta.

Art. 5 Richiesta formale di accesso

Nel caso di mancato accoglimento della richiesta informale ovvero sussistano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla identità dei suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse in base alle informazioni ed alla documentazione fornita, sull'accessibilità al documento o sull'esistenza di controinteressati, l'interessato potrà presentare richiesta formale di accesso.

Art. 6 Presentazione della richiesta formale

Le richieste formali di accesso sono rivolte a SACE attraverso apposita domanda scritta con l'indicazione da parte del richiedente di quanto previsto dal precedente dall'art. 4, comma 2 del presente Regolamento.

La richiesta può essere trasmessa a SACE anche per via telematica all'indirizzo *e-mail* del Responsabile del Procedimento di accesso ovvero a mezzo posta, via *fax*, o consegnata a mano all'ufficio protocollo di SACE. In tali casi, ai fini della decorrenza del termine iniziale, rileva la data di ricevimento di SACE.

Art. 7 Non accoglimento della richiesta formale

Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesti in via formale sono comunicati al richiedente dal Responsabile del Procedimento facendo riferimento alla normativa vigente, all'individuazione delle categorie di cui all'art. 24 delle Legge 241/90 ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.

Art. 8 Accoglimento della richiesta e modalità di accesso

L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione della struttura di SACE presso la quale rivolgersi con l'indicazione di un congruo periodo di tempo non inferiore a quindici giorni lavorativi entro il quale prendere visione dei documenti ed ottenerne copia.

SACE si riserva di differire l'esibizione degli atti, concernenti procedimenti ancora in corso, fino alla loro conclusione come previsto dall'art. 9, comma 2, del D.P.R. 184/06.

Ove la richiesta formale sia irregolare o incompleta, il Responsabile del Procedimento ne darà comunicazione al richiedente. Il termine del procedimento è sospeso, e ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.

Art. 9 Notifica ai controinteressati

In presenza di soggetti controinteressati SACE notifica a quest'ultimi, nelle forme previste dalla normativa vigente, la richiesta di accesso pervenutale, precisando che in mancanza di motivata opposizione entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione, provvederà a dar seguito all'accesso.

Art. 10 Rilascio di copie

Nel caso in cui, a seguito dell'accoglimento della richiesta di accesso, sia necessario predisporre un elevato numero di copie di documenti, SACE si riserva il diritto di richiedere il rimborso dei costi sostenuti.

Art. 11 Documenti sottratti al diritto di accesso

Il diritto di accesso è escluso per le categorie di documenti individuati dall'art. 24, comma 1 della Legge 241/90 coperti dal segreto di Stato ovvero coperti da divieto di divulgazione previsti dalla legge.

Sono pertanto escluse dall'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 2 della Legge 241/90, le seguenti categorie di documenti formati da SACE:

- documenti attinenti alla redazione di Accordi di Ristrutturazione ed intese internazionali del debito pubblico di Stati Esteri;
- documentazione relativa alla preparazione delle riunioni del CIPE;
- verbali della conferenza di servizi indetta a carattere permanente dal Ministero delle attività produttive per il coordinamento della posizione italiana in materia di orientamenti da adottare nel quadro delle intese raggiunte fra paesi OCSE ai fini del sostegno pubblico per i crediti all'esportazione (Accordo Consensus);
- documenti attinenti alla gestione della politica internazionale in materia di assicurazione e finanziamento agevolato del credito all'esportazione;
- documenti relativi alle politiche di rischio paese;
- documenti che ancorché utilizzati da SACE ricadano nelle categorie dichiarate inaccessibili da parte di altre amministrazioni;
- documenti relativi ad operazioni di cartolarizzazione di crediti SACE;
- documenti relativi a procedimenti tributari;
- qualsiasi documento diretto o proveniente dall'autorità giudiziaria relativo ad esigenze di tutela penale o inerente a procedimenti penali in corso, il cui libero accesso possa costituire violazione del segreto istruttorio;
- documenti valutativi del personale dipendente;
- documenti attinenti alle selezioni psico attitudinali;
- accertamenti medico legali, le dichiarazioni di idoneità al servizio e la relativa documentazione ed i documenti comunque relativi alla salute della persona;
- rapporti o documenti trasmessi alla Procura Generale o alle Procure regionali presso la Corte dei Conti;
- documentazione relativa alla situazione economica finanziaria e patrimoniale di persone, gruppi, imprese e corrispondenza epistolare con gli stessi intervenuta;
- documenti coperti da accordi di riservatezza e/o da segreto industriale;

- documenti attinenti alla formazione di accordi e intese nazionali e internazionali particolari in campo assicurativo e riassicurativo;
- documenti inerenti alle promesse di garanzia, alle garanzie assicurative, agli atti contabili ad esclusione del bilancio;
- atti preparatori del bilancio;
- documenti relativi a decisioni degli organi deliberativi di SACE.

Inoltre ai sensi dell'art. 53, comma 5 (Codice dei contratti pubblici) è escluso dal diritto di accesso ogni forma di divulgazione in relazione:

- a) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
- b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
- c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
- d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.

In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettera a), è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

Nel caso in cui l'esclusione dall'accesso riguardi solo una parte dei contenuti del documento, possono essere esibite in visione o rilasciate copie parziali dello stesso, omettendo le parti non accessibili.

Art. 12 Differimento del diritto di accesso

L'accoglimento delle richieste di accesso, qualora l'accesso non risulti espressamente escluso, può essere differito sino a quando la diffusione dei documenti impedisca il corretto ed efficiente svolgimento delle attività di SACE o di altra Pubblica Amministrazione interessata oppure sia di pregiudizio alle funzioni inquirenti giudicanti o sanzionatorie di cui siano titolari altre Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, a titolo esempio esemplificativo e non esaustivo, è differito l'accesso ai seguenti documenti:

1. tutti i documenti, da ritenere accessibili ai sensi della vigente legislazione, concernenti attività in corso di svolgimento, nel caso in cui la diffusione di detti documenti possa ostacolare il regolare svolgimento dell'azione amministrativa, fino alla conclusione delle attività stesse;
2. tutti i documenti provenienti dalla / diretti alla Autorità Giudiziaria, finalizzati ad esigenze di tutela penale o concernente procedimenti penali in corso, la cui esibizione possa costituire violazione del segreto istruttorio;
3. tutti i documenti attinenti a procedimenti disciplinari o concernenti rimedi previsti dal C.C.N.L. fino alla loro conclusione;
4. tutti i documenti attinenti a procedure concorsuali o ad evidenza pubblica fino alla loro conclusione.

Infine ai sensi dell'art. dell'art. 53, comma 2 (Codice degli appalti e delle concessioni) è differito il diritto di accesso:

- a)** nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- b)** nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
- c)** in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
- d)** in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.”

Ai sensi dell'art. 53, comma 3, gli atti di cui al comma 2, fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.

Fatte salve le particolari disposizioni di cui alla disciplina speciale dettata per i procedimenti di affidamento dei contratti pubblici e fermo restando le valutazioni caso per caso necessarie per le oggettive necessità di tutela di interessi sostanziali contrapposti, il termine massimo del differimento del diritto di accesso è di novanta giorni.